



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

Ordinanza n. 2030 del 02/11/2023

Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI (PM10). PERIODO VALIDITÀ: 1 NOVEMBRE 2023 - 31 MARZO 2024

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21/5/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "*Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, oltre al limite dei 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale;

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*" che, tra l'altro, introduce specifici piani per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente quali il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) e i Piani di Azione Comunale (PAC);

Atteso che nel corso della stagione autunno/inverno le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di aria;

Atteso inoltre che, come desumibile dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatte da ARPAT, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto, come peraltro evidenziato nei risultati dell'ultima edizione del progetto P.A.TOS. (Particolato Atmosferico in Toscana);

Atteso altresì che il citato progetto P.A.TOS. ha rilevato che la sorgente "*combustione di biomasse*" presso la stazione di LU-Capannori fornisce un contributo del 53% alle emissioni totali durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e con



andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;

Considerato che l'art. 182 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri [ovvero tre metri cubo vuoto per pieno] per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) [del medesimo D.Lgs.] effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

Considerata la condanna del 10 novembre 2020 da parte della Corte di giustizia della Commissione europea che ha accertato la non conformità alla direttiva direttiva 2008/50/CE di diverse aree del territorio italiano, fra cui la zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese (IT0909);

Vista la L.R. n. 74 del 10 dicembre 2019 *“Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente”* e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 26 del 2 agosto 2021 e la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1075 del 18 ottobre 2021 che hanno introdotto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite relativamente al materiale particolare (PM10) e di ottemperare a quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Commissione Europea con la menzionata sentenza del 10 novembre del 2020, per i Comuni della Piana Lucchese, il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a *“3 stelle”* ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7 novembre 2017: *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide”*, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale 2019-2021 (PAC), approvato con Deliberazione di G.C. n. 73/2019 come aggiornato dalla delibera di G. C. n. 13/2022 in applicazione delle suddette disposizioni regionali, sono previste misure e azioni volte al miglioramento/risanamento della qualità dell'aria, alcune in particolare da attuare nel periodo 1 novembre - 31 marzo:

- il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere (Misura PAC E1.5: *“Misure relative agli sfalci di patate”*);
- il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse (sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle *“3 stelle”* di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, posti a un'altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., esclusi i generatori di calore che rappresentino



l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati (Misura PAC E1.4 BIS: *"Misure inerenti l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa"*);

Preso atto che:

- con deliberazione n. 293/2022 la Giunta comunale, nelle more dell'approvazione delle nuove Linee Guida da parte della Regione Toscana, ha ulteriormente confermato le misure del vigente PAC per l'annualità 2023, dando atto che sarebbe stato avviato il procedimento di revisione del PAC vigente;
- con Deliberazione di G. C. n. 171 del 20/07/2023 è stato approvato il protocollo d'intesa per l'elaborazione del nuovo Piano d'Azione Comunale d'Area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari;

Vista la DGR 228/2023 avente oggetto "L.R. 9/2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016"*;

Preso atto delle Linee guida per la redazione dei PAC, contenute nell'allegato 6 della citata D.G.R. 228/2023, e in particolare delle disposizioni di cui al punto 4. *Interventi contingibili ed urgenti per i comuni delle aree di superamento "Piana Prato-Pistoia" e "Piana Lucchese"*;

Richiamata la nota prot. 191911 del 25/10/2023 con la quale la Regione Toscana invita i Comuni dell'area di superamento *"Piana Lucchese"* ad "attuare fino al 31 marzo 2024 gli interventi contingibili previsti all'allegato 4 della delibera della Giunta regionale 6 marzo, n. 228", tra cui:

1. *Informazione ai cittadini. Inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) per ridurre e prevenire l'inquinamento atmosferico da materiale particolato, in particolare evitando l'utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico.*
2. *Divieto di combustione all'aperto di biomassa nelle aree urbane in quanto tale pratica rappresenta una fonte rilevante di particolato.*
3. *Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017 in presenza di sistemi alternativi per il riscaldamento e al di sotto dei 200 m. s.l.m.;*

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti, contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico, in applicazione delle disposizioni regionali in materia;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria, potere poi ribadito all'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che stabilisce, fra l'altro, che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;



Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della citata Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della menzionata L.R. 9/2010, i Sindaci dei nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 14 della medesima L.R. 9/2010, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti, previa diffida ai sensi dell'art. 13 comma 3 bis (*"Qualora i Comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei Comuni rimasti inadempienti"*);

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) per il periodo temporale **dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024** sull'intero territorio comunale:
 - a) **il divieto di combustione di biomassa all'aperto** (abbruciamento dei residui vegetali derivanti da: attività agricole e forestali, pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere);
 - b) **il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biocombustibile solido, con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"** (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), **compresi i focolari aperti, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento.**
- 2) I divieti di cui al precedente punto 1) non si applicano nelle aree collinari e montane del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

AVVERTE

che, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 650 del codice penale.

DISPONE



- 1) di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia;
 - Arpat Dipartimento di Lucca;
 - Azienda Sanitaria 2 di Lucca - Dipartimento della Prevenzione;
 - Polizia Municipale;
 - Ufficio Stampa;
- 3) di demandare la verifica del rispetto della presente ordinanza alle forze di Polizia;
- 4) che la Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto dal citato Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente.


INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di “*comportamenti virtuosi*” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come ad esempio:

- favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- se possibile, conferire gli sfalci e le potature al gestore pubblico dei rifiuti o, in alternativa, optare per la biotriturazione mediante appositi apparecchi che riducono in piccole parti i residui delle potature per l'ottenimento di compost da impiegare quale fertilizzante;
- una costante manutenzione delle caldaie (alimentate sia a gas che a biomassa) per mantenerla così in perfetta efficienza e, se possibile, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo dei contributi messi a disposizione dagli enti locali e dallo Stato;
- una corretta regolazione degli orari di accensione degli impianti;
- il controllo della temperatura massima: ad es. regolando il termostato a non più di 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C per tutti gli altri edifici;
- l'adozione, nella quotidianità, di semplici accorgimenti che consentono un minor consumo di emissioni inquinanti.
- al fine di ridurre l'uso delle auto, per quanto possibile, usare negli spostamenti mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta (di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita, ecc.) o in alternativa andare a piedi, qualora la distanza da percorrere non sia proibitiva, lasciando l'auto a quelle situazioni o persone che non ne possono farne a meno.

DÀ ATTO

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



- Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.